

**MENTRE SI TAGLIANO
CONTINUAMENTE
I FINANZIAMENTI PUBBLICI,
LE SCUOLE AUMENTANO
LE LORO RICHIESTE
NEI CONFRONTI DEI GENITORI**

*Lo sapevi che i contributi che versi alla scuola
non sono obbligatori?*

*Sei a conoscenza di come la tua scuola
ha impegnato i soldi versati dai genitori?*

Sai che i soldi che versi per la scuola sono detraibili?

**Studenti, genitori e docenti
devono pretendere trasparenza
sulle modalità di richiesta e
sull'uso dei contributi richiesti
esigendo
i preventivi di spesa e
il rendiconto finale delle somme acquisite.**



Vai sul sito www.cobas.it e cerca la sede COBAS più vicina.

**CONTRIBUTI “VOLONTARI”
DEI GENITORI**



***Guida ai diritti
e alla trasparenza***

I CONTRIBUTI “VOLONTARI” DEI GENITORI

BREVE GUIDA VERSO LA TRASPARENZA

Vademecum per genitori, studenti e docenti

Sono ormai diversi anni che le scuole sembra non abbiano il materiale minimo per portare avanti la normale attività didattica, tanto che i genitori riforniscono in modo sistematico le classi dei loro figli con materiale di “facile consumo” (**carta, colori, pennarelli, cartoncini, ecc.**), in particolar modo alla scuola materna e elementare, materiale spesso acquistato anche dalle maestre. Se si dovesse quantificare la somma che attraverso queste donazioni i genitori e i docenti ogni anno versano alle scuole, le cifre sarebbero impressionanti.

Inoltre in tutte le scuole è ormai puntuale la richiesta ai genitori del “**contributo volontario**”, talvolta mascherato e confuso insieme all’assicurazione e/o al diario personalizzato della scuola, ecc. Sono legali queste richieste? E che fine fanno questi soldi?

Con il seguente vademecum cerchiamo di contribuire a fare chiarezza e a dare a tutti quei genitori e docenti interessati alla scuola pubblica strumenti per favorire la trasparenza su questi argomenti.

Al/Alla DS dell’Istituto.....

Al/Alla DSGA dell’Istituto

e p.c. Al/Alla Presidente del Consiglio di Istituto

OGGETTO: contributo volontario delle famiglie

Io sottoscritto/a, nato/a a
il, residente in.....
in qualità di genitore dell’alunna/o
iscritta/o regolarmente presso codesta Istituzione Scolastica, (oppure: in qualità di rappresentante dei genitori della classe; oppure in qualità di docente dell’Istituto; oppure in qualità di studente dell’Istituto) ai sensi della Legge 241/90 e del D.P.R. 12.04.2006 n° 184,

CHIEDO

il rilascio in carta semplice dei seguenti documenti:

- 1) rendicontazione contributo volontario pagato dalle famiglie per l’a.s. _____^[*];
- 2) schema riassuntivo di destinazione, nei vari Progetti/attività, del contributo volontario pagato dalle famiglie per l’a.s. _____^[**];

Resto disponibile al pagamento della somma, se dovuta, per il rimborso spese delle fotocopie e comunico che l’indirizzo presso il quale desidero ricevere le comunicazioni relative alla procedura d’accesso è il seguente: *indicare una mail e un cellulare o un indirizzo di posta cartacea.*

Confidando in una pronta risposta, ringrazio anticipatamente

Luogo, data

Firma

NOTE:_____

[*] - *indicare l’anno scolastico precedente a quello in cui si produce la richiesta*

[**] - *indicare l’anno scolastico in corso*

13) Come posso capire se la mia scuola è in regola o no?

Intanto puoi verificare con che modalità la scuola richiede i contributi e soprattutto se essa viene fatta passare, più o meno velatamente, come obbligatoria.

Successivamente puoi compilare la richiesta che trovi in allegato; si tratta di una richiesta effettuata ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e dunque la scuola è tenuta a rispondere entro 30 giorni. È meglio mantenere traccia della richiesta che dunque va fatta protocollare (se portata a mano) oppure inviata via PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

14) Occorre essere rappresentanti dei genitori per presentare la richiesta di accesso agli atti?

No, è sufficiente essere docente della scuola oppure genitore/trice di un alunno/a frequentante la scuola. Oppure studenti frequentanti la scuola.

15) Come devo leggere la documentazione che la scuola mi produrrà?

La rendicontazione del contributo rappresenta il dettaglio di come sono stati spesi i soldi dei genitori nell'anno scolastico precedente. Invece lo schema riassuntivo di destinazione ci dice come il Consiglio di Istituto vuole spendere i soldi avuti dai genitori per il corrente anno scolastico.

16) Se la scuola non mi fornisce la documentazione richiesta, cosa posso fare?

La scuola deve, in base alla legge sulla trasparenza degli atti pubblici (Legge 241/90), fornire la documentazione richiesta entro 30 giorni; se la scuola, passati i 30 giorni, non fornisce i documenti richiesti, si pone fuori dalla legge e tale situazione può essere affrontata o per vie legali oppure informando della mancata risposta gli organi superiori (Ufficio Scolastico Provinciale e insieme Ufficio Scolastico Regionale), allegando copia della richiesta inoltrata alla scuola.

17) Se scopro delle irregolarità commesse dalla mia scuola, cosa posso fare?

Il MIUR invita gli Uffici Scolastici Regionali e i revisori dei conti a vigilare con controlli particolarmente accurati su questi aspetti della vita scolastica. Occorre dunque segnalare le anomalie riscontrate sia all'Ufficio Scolastico Regionale sia ai revisori dei conti della scuola (i cui nominativi vanno richiesti alla scuola stessa).

I CONTRIBUTI “VOLONTARI” DEI GENITORI

Il contributo dei genitori alle scuole è normato in modo preciso da leggi e circolari; il Ministero è infatti intervenuto più volte di fronte alle numerose violazioni: alcune scuole tendono a far passare il contributo come obbligatorio, talvolta legandolo alle iscrizioni o a “mascherarlo” mescolandolo all'assicurazione, al diario personalizzato della scuola, ecc.

In realtà la scuola dell'obbligo (**escluse le 4° e le 5° Superiori per le quali si versano le tasse erariali**) è gratuita in base alla Costituzione: i genitori già pagano la scuola attraverso la tassazione generale e dunque ogni altro versamento alla scuola è tassativamente volontario. E le Istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di rispettare la normativa vigente: **Legge 2 aprile 2007, n. 40 Art. 13; Nota MIUR 1007 del 28/4/2011; Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012; Nota MIUR 593 del 7/3/2013.**

Ma quali sono le principali prescrizioni da rispettare?

1) Le scuole possono chiedere il versamento di contributi obbligatori alle famiglie?

No, i contributi devono essere esclusivamente volontari e i comportamenti delle scuole che tendessero a presentare il contributo come obbligatorio e/o connesso all'atto dell'iscrizione “**si configurano come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito**” e “**per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d'ufficio**” (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013). Solamente per i ragazzi non più in età di obbligo scolastico (classi 4° e 5° Superiore) è obbligatorio versare le tasse erariali, che generalmente sono molto contenute e per le quali è garantita l'esenzione in base all'ISEE; bisogna sempre controllare la causale sui conti correnti forniti dalle scuole.

2) Qual è il modo corretto con cui le scuole dovrebbero rivolgersi ai genitori per acquisire il contributo volontario?

“**Non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie**” (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013).

3) Se le iscrizioni alle classi prime sono on line, perché la scuola chiede di “confermare” l'iscrizione presso le segreterie?

E' una modalità scorretta, che fa sprecare tempo e carta, con l'unico scopo di chiedere ai genitori di versare il contributo; in realtà, dopo aver effettuato l'iscrizione on line, non sussiste più alcun obbligo da parte delle famiglie, ad esclusione delle scuole dell'infanzia: **le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.**(CM n. 22, del 21/12/2015).

4) La scuola può richiedere le iscrizioni per le classi successive alla classe di esordio (prima elementare, prima media, prima superiore)?

No; l'iscrizione alle classi successive alla prima è un atto d'ufficio. Chiedere ogni anno l'iscrizione **“significa gravare a famiglia di adempimenti assolutamente inutili, che mal si concilia con l’iniziativa del Ministero [...] delle iscrizioni on-line, proprio al fine di semplificare gli oneri a carico dei genitori e del personale di segreteria ottenendo considerevoli risparmi di spesa”** (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013). Solo le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle Iscrizioni online (CM n. 22, del 21/12/2015), ma molti genitori sono ormai convinti che ogni anno ci sia una quota di iscrizione obbligatoria da pagare.

5) Il Consiglio di Istituto è legittimato a decidere di rendere obbligatorio il versamento richiesto alle famiglie?

No, il Consiglio di Istituto può solo stabilire se richiedere un contributo economico alle famiglie e l'ammontare della cifra richiesta, ma la natura del contributo resta del tutto volontaria; il Consiglio di Istituto non è il Parlamento e non ha il potere di stabilire nuove tasse: **“A tal proposito non si può che richiamare l'art. 23 della Costituzione, ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”** (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013).

6) Per quali scopi le scuole possono utilizzare i contributi volontari versati dai genitori?

È la legge a stabilire per quali finalità si possono utilizzare i contributi volontari dei genitori e la legge dice che possono essere utilizzati solamente per **“l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa”** (Legge 2 aprile 2007 n. 40, Art. 13).

7) È vero che i contributi volontari sono detraibili ai fini fiscali?

Sì; le scuole hanno l'obbligo di comunicare alle famiglie all'atto del versamento la **“possibilità di avvalersi della detrazione fiscale”** (Legge Bersani n. 40/2007, art 13, cc 3-8; Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012).

8) Le scuole possono richiedere i soldi del contributo volontario in maniera indistinta, cumulando cioè l'ampliamento dell'offerta formativa con la quota assicurativa, con il diario o con il libretto assenze, e successivamente decidere come impiegarli?

No, il contributo volontario deve essere ben distinto dai contributi dovuti, dunque si deve pretendere la massima trasparenza: la scuola deve indicare l'ammontare delle varie voci in modo che ciascun genitore possa decidere se e cosa pagare. **“Le famiglie devono preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni”** (Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012). **Questo anche per evitare di rimettere esclusivamente la decisione del loro utilizzo all'Istituzione scolastica”** (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013). I genitori, invece, pagano senza sapere né prima né dopo dove finiscono i loro soldi.

9) Le scuole devono dar conto di come sono stati utilizzati i soldi versati dai genitori?

Sì: **“Alla fine dell'anno scolastico andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e i benefici che ne ha ricavato la comunità scolastica”**(Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012). È dunque questo un preciso obbligo di legge a cui le scuole devono attenersi.

10) Le scuole possono fare pressioni direttamente sui ragazzi le cui famiglie decidano di non pagare il contributo?

No, è un atto intimidatorio, con l'aggravante che spesso è svolto su minori; i ragazzi non devono essere messi in difficoltà né richiamati dalle segreterie affinché i loro genitori paghino.

11) La scuola può richiedere, oltre al contributo volontario, ulteriori soldi alle famiglie per svolgere specifiche attività durante la mattinata? Può pagare esperti esterni finanziati con il contributo volontario dei genitori per svolgere attività opzionali in orario scolastico?

Premesso che non si può chiedere un contributo volontario generico e un altro specifico nel corso dell'anno scolastico (vedi punto8), la Nota del MIUR vieta espressamente lezioni a pagamento in orario d'obbligo: **“Il contributo non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari”** (Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012). Con i soldi dei genitori la scuola può organizzare esclusivamente attività di ampliamento dell'offerta formativa al di fuori dell'orario scolastico perché introducendo in orario d'obbligo corsi a pagamento, si vanifica l'opzionalità dei corsi e la volontarietà dei contributi. Di fatto si esercita un pesante condizionamento sulle famiglie certe che, non versando la quota richiesta, i propri figli saranno esclusi ed emarginati dalla classe, nei casi migliori colpevolizzati in quanto ritenuti responsabili di bloccare il resto della classe. Se la scuola vuole organizzare attività a pagamento, deve farlo al pomeriggio o comunque al di fuori dell'orario curriculare.

12) Le scuole possono riservare un trattamento diverso agli alunni le cui famiglie non hanno versato il contributo?

No, il MIUR ricorda che **“qualunque discriminazione risulterebbe illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli”** (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013). Invece alcune scuole escludono (o minacciano di escludere) da certe attività i ragazzi le cui famiglie non abbiano pagato il contributo.